

LE PROPOSTE DI LEGGE
IN DISCUSSIONE
ALLA CAMERA
MERITANO
UN'ATTENTA
CONSIDERAZIONE

PSICOTERAPIA A CONVENZIONE LE NOSTRE OSSERVAZIONI

All'Onorevole Presidente
Mimmo Lucà
Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati

OGGETTO: Osservazioni sulle proposte di legge C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni, recanti "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia" sottoposte all'esame della XII Commissione Permanente Affari sociali della Camera dei Deputati.

Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Mimmo Lucà, per avermi invitato a partecipare all'odierna audizione informale, finalizzata ad approfondire questioni di notevole rilevanza per l'Ente che rappresento.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio iniziò infatti ad interessarsi alle tematiche connesse all'accesso alla psicoterapia già nel 2001, attraverso una raccolta di firme per una petizione popolare, diretta a promuovere un intervento legislativo sulla "Psicoterapia a Convenzione". Inoltre, come presidente di un ordine professionale, spero che, al più presto, possa essere promulgata una legge in materia che, riconoscendo pari dignità tra la psiche ed il soma delle persone/cittadini/utenti/consumatori, consenta al nostro paese di adeguarsi sul piano culturale alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946.

La psicoterapia, in ogni sua applicazione familiare, di coppia, individuale e di gruppo, rivolta all'infanzia, all'adolescenza ed agli adulti, ha apportato numerosi benefici sia per la soluzione del disagio psichico e la prevenzione al cronicizzarsi delle patologie psico-fisiche, sia per evitare la riospe-

L'INVITO

Egregio Presidente,
la XII Commissione (Affari sociali), da me presieduta, sta esaminando le proposte di legge C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni, recanti "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia", consultabili sul sito internet www.camera.it.

La Commissione, pertanto, ha convenuto sull'opportunità di svolgere, nell'ambito del Comitato ristretto nominato dalla stessa, alcune audizioni informali volte ad approfondire le tematiche oggetto delle proposte di legge citate.

La prossima audizione, alla quale La invito a partecipare, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2007, alle ore 15, presso l'aula della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (ingresso da piazza del Parlamento 24).

A tal fine Le chiedo gentilmente di voler dare conferma della Sua partecipazione alla segreteria della Commissione (tel. 06 67603850/4738, fax 06 67602546), entro la giornata di martedì 19 giugno 2007.

Le faccio inoltre presente che sarebbe di particolare utilità per la Commissione una sintetica memoria scritta sulle questioni oggetto dell'audizione.

RingraziandoLa anticipatamente, colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti

Mimmo Lucà

dalizzazione delle gravi patologie psichiche, trattate anche farmacologicamente. Tali benefici sono stati confermati da un recente studio a livello europeo, apparso sulla rivista Epidemiologia e Psichiatria Sociale, dal titolo "Prevalenza dei disturbi mentali comuni in Italia, fattori di rischio, stato di salute ed uso dei servizi sanitari: il progetto Esemmed-Wmh²" (monografia supplemento 8 - edizione Il Pensiero Scientifico anno 2005), nonché da un libro "La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti", pubblicato nel 2006 (a cura di Dazzi, Lingiardi, Colli - Ed. R. Cortina), che racchiude le innumerevoli ricerche effettuate a livello internazionale. Infine, le ultime ricerche delle neuroscienze hanno dimostrato come attraverso l'esperienza di un trattamento psicoterapeutico ci siano delle modificazioni a livello della struttura cerebrale. (H. Kandel, "Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited." - J. Ledoux, "Il cervello emotivo. All'origine delle emozioni." - J.M. Edelman, "Il presente ricordato." - A. Damaso, "Emozione e Coscienza" - D. Siegel, "La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza interpersonale").

È superfluo sottolineare che, incentivando attraverso una simile legge l'utilizzo della psicoterapia, si otterrebbe un enorme vantaggio in termini di risparmio sulla spesa sanitaria, oltre ad un guadagno di benessere psico-fisico da parte dell'utenza. Ancora più rilevante risulta essere il riscontro in termini di parità democratica, considerato che attualmente le persone con un basso reddito, diversamente da quelle agiate, non possono permettersi di contrarre delle assicurazioni che rimborsino la psicoterapia. Così come

già accade per tutte le prestazioni sanitarie riguardanti la sfera organica che sono convenzionabili, mentre la psicoterapia ne è rimasta esclusa sino ad oggi.

Inoltre, essendo in affanno il Servizio Sanitario Nazionale, che da decenni non assume professionisti psicologi in grado di svolgere prestazioni psicoterapeutiche, subentra la necessità sia di rafforzare il personale della sanità pubblica sia di fornire delle risposte concrete all'utenza, in una situazione di libero mercato, proprio come si verifica per le altre prestazioni sanitarie.

Procedendo con le osservazioni sulle proposte di legge, a mio avviso nel testo si avverte ancora la dicotomia tra mente e corpo, se non addirittura un conflitto, che definirei sterile, tra la psichiatria e la psicologia ai danni della valenza della legge e, soprattutto, ai danni dell'utente. La proposta di legge tratta della Psicoterapia, ma desidero ricordare che, in base all'art. 3 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, la psicoterapia può essere svolta da medici e da psicologi, che hanno frequentato corsi di specializzazione quadriennali. Inoltre, nel momento stesso in cui si parla di psicoterapia, si deve parlare di psiche: la psiche è la mente nel suo complesso, che comprende sia la parte conscia sia quella inconscia.

Nell'**articolo 1** della proposta di legge, sarebbe opportuno utilizzare quindi la definizione di salute psichica, anziché salute mentale, considerato che il mentale riporta ad un concetto strettamente organico. Conseguentemente ogni qualvolta si usa il termine psichiatrico o psicologico dovrebbe invece adoperarsi il termine psichico.

Nell'**articolo 2** si menzionano le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che vagliano l'accesso alla psicoterapia a convenzione. Ritengo sia corretto specificare "*qualora i presidi ASL non possano provvedervi direttamente*".

Per quanto concerne la valutazione della diagnosi si dovrebbe parlare correttamente di "Dirigente Sanitario, psicologo o psichiatra", in quanto il professionista psicologo inquadrato nel ruolo di Dirigente Sanitario deve comunque possedere la specializzazione in psicoterapia. Non è invece accettabile indicare "*diagnosi formulate da uno specialista in psichiatria*", poiché l'art. 1 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 sancisce che il professionista psicologo possa svolgere diagnosi o meglio psicodiagnosi.

Tra l'altro sarebbe un vero paradosso pensare che uno psicoterapeuta psicologo possa svolgere psicoterapia senza poter effettuare una diagnosi funzionale, considerato che proprio attraverso la diagnosi funzionale si avvia il processo terapeutico, recuperando le parti sane del paziente e le sue potenzialità per uno sviluppo del benessere psico-fisico.

L'**articolo 3** indica i requisiti necessari per richiedere l'accreditamento. In linea con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, ritengo che, oltre ai singoli professionisti, debbano parteciparvi le associazioni tra professionisti, così come menzionato nell'art. 7 della suddetta legge, ma sono da escludere tutte le strutture private accreditate, ovvero quelle che hanno già nei loro compiti l'erogazione - mi auguro - della psicoterapia.

Inoltre, suggerisco che, non volendo determinare dei parametri di accesso alle convenzioni per i professionisti e per le associazioni, in modo da salvaguardare i giovani professionisti, sarebbe comunque opportuno per motivi di trasparenza verso l'utente, che vi fosse l'obbligo di pubblicare l'anno di iscrizione all'Ordine di appartenenza, l'anno di annotazione nell'elenco degli psicoterapeuti, il modello teorico di riferimento e la formazione continua.

Il punto 3 del suddetto articolo indica l'assenza del rapporto di lavoro con le strutture del SSN e con le strutture private accreditate. Penso che questo comma si scontri con il principio, indicato nella Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che consente al dipendente di svolgere attività professionale intra o extramoenia. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal D.M. 28 novembre 2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per il dipendente pubblico è fatto divieto di svolgere attività libero professionale con la stessa tipologia di utenti, del servizio in cui opera.

Non condivido l'ipotesi di inserire la prevenzione secondaria e terziaria, perché potrebbe ingenerare confusione.

Sul tema della supervisione sussistono invece le seguenti perplessità:

1. può essere tenuto alla supervisione clinica il giovane professionista, ma non può essere preteso altrettanto da un professionista di comprovata esperienza;
2. non è pensabile sancire per legge *chi* è autorizzato a compiere la supervisione dei casi clinici, considerato che si tratta di una prestazione lasciata alla discrezionalità dei re-

golamenti delle scuole di specializzazione;

3. le scuole di specializzazione universitarie, che tra l'altro abilitano alla psicoterapia, non prevedono dei training psicoterapeutici;
4. potrebbe risultare inopportuno porre dei limiti a chi deve effettuare la supervisione, tutelando il professionista, e non inserire alcun limite per l'accesso alle convenzioni per la psicoterapia, che invece andrebbe a tutela dell'utente e dello stesso professionista.

Ulteriormente, alcuni punti delle proposte di legge menzionano delle relazioni trimestrali da inviare al servizio pubblico, tuttavia ritengo che sia poco congruo per la psicoterapia, in quanto si potrebbero determinare problemi, a fronte di modelli teorici di riferimento diversi tra chi ha fatto la diagnosi e chi svolge l'intervento psicoterapeutico. Forse bisognerebbe parla-

re di coordinamento e discussione dei casi clinici. Invece credo sia da condividere e da supportare il discorso sulle valutazioni di processo e degli esiti in psicoterapia.

Si ritiene opportuno lasciare inoltre all'utente la libera scelta del professionista o dell'associazione di professionisti convenzionati, perché potrebbe rappresentarsi - da parte del dipendente pubblico - un conflitto di interessi, qualora indirizzasse l'utente verso una determinata scelta.

Per quanto concerne i costi delle prestazioni psicoterapeutiche, si precisa che la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha abolito il minimo tariffario.

È completamente da condividere che il professionista convenzionato possa certificare, al pari del Dirigente Sanitario, l'astensione dal lavoro dei pazienti in trattamento, così come è cor-

retto prevedere la revoca dell'accreditamento, però considerando anche il reintegro.

Infine, concordo che il libero professionista possa svolgere le funzioni di tutor per i tirocinanti, tuttavia è necessario precisare che ogni tutor non potrà seguire in supervisione più di due tirocinanti per volta. Questo limite posto nel SSN si rivela fondamentale non solo per evitare che si svolgano esclusivamente prestazioni di tutoring a discapito dei compiti a cui si è principalmente preposti, ma soprattutto per evitare - a tutela dell'utente - l'inconveniente che i servizi siano tenuti in piedi da tirocinanti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
*Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

Tutte le e-mail per scrivere all'Ordine

consiglio@ordinepsicologilazio.it

*per scrivere al presidente, al vicepresidente,
ai consiglieri e ai membri delle commissioni*

segreteria@ordinepsicologilazio.it

*per domande e pratiche amministrative
e per scrivere al segretario*

tesoreria@ordinepsicologilazio.it

per domande e pratiche contabili e per scrivere al tesoriere

deontologica@ordinepsicologilazio.it

per scrivere alla commissione deontologica

notiziario@ordinepsicologilazio.it

per inviare articoli, contributi e suggerimenti al notiziario

eventi@ordinepsicologilazio.it

per informazioni su seminari, convegni e iniziative dell'Ordine